

LA RATEIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI

La **rateizzazione dei contributi** dovuti alla Cassa Edile è regolamentata a livello nazionale dalle seguenti delibere emesse dal **Comitato della Bilateralità** di cui riassumiamo i contenuti:

Sintesi della delibera n. 4/2005 - P.to 7 (del 14 ottobre 2005) Comitato della Bilateralità

La concessione della **rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti** dovuti dall'impresa verso la Cassa Edile è prevista, in via eccezionale, per un periodo massimo di sei mesi e solo allorchè vengono rispettati i seguenti criteri:

1. la rateizzazione venga deliberata dall'Ente;
2. l'impresa presti idonee garanzie;
3. la durata della rateizzazione non vada oltre le scadenze utili per il pagamento in termini agli operai degli accantonamenti relativi alla somma rateizzata;
4. sulle somme oggetto della rateizzazione venga applicato un interesse di mora;
5. il beneficio della rateizzazione decade allorchè non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo della rateizzazione stessa;
6. il rispetto del piano di rateizzazione è condizione per la posizione di regolarità dell'impresa.

Sintesi delle delibere n. 1/2012 (del 13 luglio 2012) e n. 1/2014 (del 27 febbraio 2014) Comitato della Bilateralità

Per le richieste di rateizzazione del debito fino al **31 dicembre 2014** è consentita, in deroga a quanto previsto dalla delibera n. 4/2005, anche la rateizzazione per un periodo massimo di 12 mesi, mediante la seguente procedura:

1. a fronte di richiesta dell'impresa la Cassa Edile deve certificare entro 3 giorni il debito maturato e fatte le opportune verifiche sulle garanzie prestate concordare un piano di pagamenti che si esaurisca in 12 mesi;
2. l'Impresa, anche assistita dalla Associazione imprenditoriale, deve sottoscrivere un accordo sindacale aziendale con RSU o RSA o in assenza con le organizzazioni sindacali territoriali. L'accordo verrà stipulato presso la sede dell'associazione datoriale salvo diverse modalità concordate tra le parti;

N.B. Questa fase si deve esaurirsi in massimo 20 giorni dalla data della richiesta, ridotti a 10 per le imprese fino a 20 dipendenti.

3. Il beneficio della rateizzazione decade allorchè non vi sia correntezza nelle denunce e nei versamenti durante il periodo di rateizzazione stessa;
4. la Cassa Edile, alle scadenze previste, riconoscerà ai lavoratori le spettanze sin a quel momento versate a copertura integrale delle singole denunce presentate;
5. rimangono ferme tutte le altre indicazioni previste dalla delibera n.4/2005